

N. 2731

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino,
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO, PONTONE,
SENESE, CALVI e FOLLIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

Modifiche all’articolo 288 del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente codice di procedura civile prevede il caso che un provvedimento giudiziale (sentenza o ordinanza) sia viziato da omissioni o errori materiali o di calcolo, e demanda allo stesso giudice che l'ha pronunciato il compito di correggerlo (articolo 287).

Il relativo procedimento è disciplinato dal successivo articolo 288 ed è sufficientemente semplice e chiaro: pare tuttavia ai proponenti opportuno integrarlo con la facoltà delle parti non ricorrenti di depositare - nel termine loro assegnato dal giudice - una memoria di risposta, in modo che all'udienza di cui al secondo comma dello stesso articolo 288 le posizioni di tutte le parti siano già delineate e la discussione ridotta al minimo indispensabile.

Poichè però tale attività delle parti è dovuta ad omissione o errore dell'ufficio cui si erano rivolte per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 24 della Costituzione), non è giusto che esse siano gravate oltre che degli adempimenti processuali necessari per porre rimedio all'omissione od errore non ad esse addebitabile, anche dell'onere di imposte, tasse ed altre spese (diritti di cancelleria, eccetera).

Si propone quindi l'aggiunta, al citato articolo 288, di un ultimo comma che stabilisca l'esenzione di tutti gli atti del procedimento *de quo* da ogni imposta, tassa ed altro onere. Ciò in armonia con l'esigenza, da molti avvertita (ne sono esempio altri dise-

gni di legge in attesa di esame), di rivedere tutta la materia degli oneri e delle spese (notevolmente aumentati negli ultimi anni) che gravano sul «servizio giustizia», al punto di renderne molto difficoltoso l'accesso a gran parte dei cittadini, in specie a quelli meno abbienti, violando così il citato articolo 24 della Costituzione (e l'istituto del gratuito patrocinio, anche per la sua complessità, non si è rivelato idoneo e sufficiente a porvi rimedio).

In attesa però di una tale revisione generale, è bene cominciare dai casi più «eclatanti», quale quello oggetto di questa proposta, che per la sua evidenza e semplicità dovrebbe incontrare il vostro più ampio consenso.

L'esperienza professionale di quanti fra Voi esercitano o hanno esercitato la professione forense può confermare che, in verità, la necessità di correggere sentenze od ordinanze non si presenta di frequente, onde l'esenzione dei relativi procedimenti da imposte, tasse ed altri oneri comporterebbe solo una lievissima diminuzione delle entrate statali: e ciò costituisce un altro buon motivo per l'approvazione di questa proposta, che - ripeto - va vista come un primo, ma significativo passo verso il riordinamento di tutta la materia, al fine di rendere più snello ed efficiente il «servizio giustizia» e - soprattutto - avvicinarlo alle giuste esigenze dei cittadini, sì da dare sostanza e concretezza al già citato dettato costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 288 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (*Procedimento di correzione*)
- Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro dieci giorni dalla richiesta.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanarsi entro cinque giorni e da notificarsi insieme col ricorso a cura del cancelliere a norma dell'articolo 170, primo e terzo comma, fissa la prima udienza utile nelle quali le parti debbono comparire avanti a lui ed assegna un termine breve per il deposito di eventuali memorie di risposta. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere».

